



LEGGE 26 settembre 1980, n.74 (pubblicata nell'albo del Pubblico Palazzo in data 14 ottobre 1980)

Ordinamento topografico ed ecografico

Noi Capitani Reggenti

la Serenissima Repubblica di San Marino

Promulghiamo e mandiamo a pubblicare la seguente legge approvata dal Consiglio Grande e Generale nella seduta del 26 settembre 1980.

Art. 1

Ordinamento Topografico

Si approvano i confini dei settori topografici e delle località abitate suddivise in centri, nuclei e case sparse come appaiono nella planimetria che costituisce l'Allegato "A" agli atti del Consiglio.

Art. 2

Ordinamento Ecografico

Si approva l'individuazione delle aree di circolazione sul suolo pubblico o aperto al pubblico riportate con codice numerico nell'Allegato "A".

Art. 3

Denominazioni

Si approvano le denominazioni dei centri, dei nuclei e delle aree di circolazione come descritte nell'Allegato "B".

Art. 4

Adempimenti

Per la piena efficacia della nuova toponomastica provvedono le disposizioni contenute nel regolamento che costituisce l'Allegato "C".

Art. 5

Ai fini anagrafici ed elettorali rimangono validi i confini attuali delle circoscrizioni parrocchiali.

Art. 6

E' abrogata ogni altra precedente disposizione al riguardo.

La presente legge entra in vigore al momento della sua legale pubblicazione.

Data dalla Nostra Residenza, addì 30 settembre 1980/1680 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI

Pietro Chiaruzzi - Primo Marani

IL SEGRETARIO DI STATO

PER GLI AFFARI INTERNI

Alvaro Selva

ALLEGATO "B" B.U.'80-'81 N.10 pag.230 (2613) non inserita

ALLEGATO "C"

REGOLAMENTO PER IL RIFACIMENTO E L'EFFICACIA DELLA NUOVA
TOPONOMASTICA

Art. 1

L'Ufficio Tecnico Statale applica ad ogni area di circolazione la relativa denominazione approvata dal Consiglio Grande e Generale.

Successivamente provvede a contraddistinguere le porte e gli altri accessi dall'area di circolazione con la numerazione civica individuata in occasione del censimento della popolazione e del censimento edilizio e successivi aggiornamenti.

Qualora l'area su cui insiste il fabbricato non disponesse ancora della eventuale recinzione necessaria alla individuazione degli accessi sui quali apporre la numerazione civica, questa deve essere applicata sul muro del fabbricato. Al termine del lavoro di sistemazione tale numero dovrà apparire sugli accessi esterni che immettono direttamente sull'area di circolazione.

Nei centri storici di tipo "A" le denominazioni debbono essere scolpite su targhe in pietra. La numerazione civica deve essere indicata a mezzo di numeri di bronzo.

Nelle altre località le targhe di denominazione e quelle di numerazione civica debbono essere in materiale ricoperto con pellicola rifrangente e, per quanto possibile, uniformarsi alle norme internazionali in materia, come previsto dal Decreto 4 giugno 1970 n. 22.

Le presenti disposizioni si applicano anche alle aree di circolazione private aperte al pubblico con l'aggiunta, alla targa di denominazione, della indicazione "Strada privata".

Qualora non sia opportuna l'applicazione delle denominazioni su pali, le targhe debbono essere applicate sui muri dei fabbricati interessati.

Il contributo finanziario per il rifacimento della numerazione civica è determinato dal Congresso di Stato unitamente alla modalità di riscossione e rimane a carico del proprietario del fabbricato.

Art. 2

L'Ufficio Tecnico del Catasto provvede all'aggiornamento delle mappe catastali in base alla nuova toponomastica e numerazione civica e apporta nelle partite catastali le variazioni che ne derivano.

Art. 3

L'Ufficio di Stato Civile apporta al registro popolazione le modifiche di indirizzo conseguenti alle variazioni di toponomastica e di numerazione civica, in collaborazione con l'Ufficio di Statistica e i diretti interessati.

Art. 4

Gli Uffici pubblici competenti apportano nei registri delle imprese le variazioni di indirizzo e numerazione civica, in collaborazione con l'Ufficio di Statistica e i diretti interessati.

Art. 5

L'Ufficio di Statistica dà opportuna, ampia pubblicità al nuovo stradario.

Cura altresì la compilazione dello stradario-insulario in cui sono riportate, nel dovuto ordine, le denominazioni delle aree di circolazione e dei relativi numeri civici con l'indicazione dei capi-famiglia che vi abitano e delle imprese che vi hanno sede.

Art. 6

Dopo l'applicazione delle targhe di denominazione e di numerazione civica gli uffici postali possono restituire al mittente le corrispondenze non esattamente indirizzate.

Art. 7

Gli oneri connessi all'attuazione della presente legge, previsti nella misura globale di L. 200.000.000, graveranno in parti uguali sugli esercizi finanziari 1980 e 1981, mediante imputazione sul Cap. 07475 "Spese per la nuova toponomastica stradale".

Art. 8

Ad ogni capo-famiglia è fatto obbligo di presentarsi personalmente o per mezzo di incaricato, dietro convocazione, presso l'Ufficio di Statistica e di fornire le notizie che gli verranno richieste in relazione al domicilio suo e del proprio nucleo familiare.

Analogo obbligo è posto a carico dei titolari o legali rappresentanti delle imprese, relativamente alla sede o alle sedi di esercizio.

L'inosservanza degli adempimenti previsti dai commi precedenti è punita con la multa a giorni prevista dall'art. 85 del Codice Penale, applicabile nel primo e nel secondo grado.

